

E' scontro aperto sui master Titoli da valutare per le graduatorie permanenti

Pagina a cura
DI ANTIMO DI GERONIMO

La norma di riferimento

Legge n. 143/2004: è la legge di conversione del decreto legge n. 97/2004, che ha introdotto la tabella di valutazione dei titoli riguardanti master e corsi di perfezionamento.

Nota n. 103 del 9 febbraio 2005: è il provvedimento con il quale il ministero ha invitato gli atenei a corredare gli attestati dei corsi con la indicazione dei crediti.

Decreto n. 270/2004: regola l'istituzione dei corsi di perfezionamento che danno titolo al conseguimento del master.

Nota dell'8 giugno 2005: è il provvedimento della direzione generale dell'università in cui si dice che i tre punti spettano anche ai titolari di attestati di corsi di perfezionamento che danno titolo al conseguimento di 60 crediti.

Nota del 20 giugno 2005: è la nota della direzione generale del personale della scuola nella quale si dice il contrario: due punti a tutti i corsi di perfezionamento a prescindere dai crediti.

9, del decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.

■ PER L'UNIVERSITÀ
TRE PUNTI
SE I CFU SONO 60

Altrettanto solida è, però, l'interpretazione della direzione generale per l'università del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che è giunta a conclusioni diverse (si veda la nota n. 1459 dell'8 giugno 2005).

L'amministrazione centrale, infatti, ha recepito un parere del consiglio nazionale dell'università, del 25 maggio scorso

(Cun) nel quale si dice che solo un corso di perfezionamento annuale con un numero di crediti inferiore a 60, per un numero di ore di impegno complessivo dello studente, inferiore a 1.500, può assicurare l'assegnazione di punti due per l'inserimento nella graduatoria permanente.

Di contro, un attestato di perfezionamento o un master universitario, che consentono l'acquisizione di 60 crediti, corrispondenti a 1.500 ore di impegno complessivo da parte dello studente, di durata annuale, dà

diritto a tre punti. In pratica, secondo l'università, per attribuire i tre punti non è necessario che dall'attestato si evinca che il corso abbia consentito l'acquisizione di un master: l'importante è che dia luogo all'acquisizione di 60 crediti.

■ PER L'ISTRUZIONE DUE
PUNTI A TUTTI I CORSI
DI PERFEZIONAMENTO

La direzione generale del personale della scuola del dipartimento dell'istruzione, però, non si è fatta convincere dal Cun e dalla



Letizia Moratti

direzione generale dell'università e ha chiesto un parere all'ufficio legislativo dello stesso ministero. E dopo averlo ottenuto ha trasmesso una nota in cui viene riportato uno stralcio del parere, nel quale si afferma che l'ufficio condivide l'orientamento della direzione del personale secondo il quale bisogna assegnare due punti ai corsi di perfezionamento a prescindere dai crediti «tenuto anche conto», si legge nella nota, «delle considerazioni espresse circa l'attuale avanzato stato dei lavori di aggiornamento delle graduatorie permanenti presso i competenti uffici scolastici periferici e delle conseguenti negative ripercussioni nel caso di modifiche in itinere delle indicazioni già fornite per la valutazione dei suddetti titoli».

Insomma, punto e a capo. Non è escluso, a questo punto, un intervento chiarificatore del dicastero guidato da Letizia Moratti. E nel frattempo gli interessati preparano i ricorsi. Ricorsi che potrebbero rimettere in discussione le graduatorie da cui fare le assunzioni. (riproduzione riservata)

È scontro aperto tra la direzione generale dell'università e la direzione generale del personale della scuola sulla valutazione dei corsi di perfezionamento nelle graduatorie permanenti. Una polemica che minaccia di trascinarsi anche in vista delle prossime assunzioni.

La direzione generale dell'università, l'8 giugno scorso, ha diffuso una nota in cui si dice che i corsi annuali, con esame finale, che danno titolo all'attribuzione di 60 crediti (pari a 1.500 ore di studio) devono essere valutati tre punti, come i master. Ma il provvedimento, sebbene fosse stato emanato dopo avere acquisito il parere del Consiglio nazionale dell'università (Cun) non è stato recepito dalla direzione generale per il personale della scuola. Che ha chiesto un parere all'ufficio legislativo e ha diffuso una nota di segno contrario: due punti ai corsi di perfezionamento (a prescindere dai crediti) e tre punti solo ai master (nota prot. n. 1064/uff.III del 20 giugno 2005).

■ LE DIFFERENZE
TERRITORIALI

Nel frattempo, però, gli uffici scolastici provinciali hanno applicato interpretazioni non univoche: alcuni centri servizi amministrativi hanno assegnato i tre punti anche ai corsi di 1.500 ore, altri si sono limitati ad assegnare solo due punti.

■ IN VENETO 3 PUNTI
SOLO AL MASTER

E c'è anche chi ha già fornito ulteriori interpretazioni. Come per esempio l'ufficio scolastico regionale del Veneto. Che a questo proposito ha trasmesso una nota agli uffici scolastici della regione (prot. n. 3321/C7A del 31 maggio 2005). Il provvedimento dispone che i tre punti vanno dati a coloro che hanno sostenuto un corso di perfezionamento che abbia dato luogo al conseguimento di un master.

Per contro, se al termine del corso gli aspiranti conseguono un attestato, dal quale non si ricava che il corso di perfezionamento si è concluso con il conseguimento di un master, si ha diritto solo a due punti. L'interpretazione della direzione generale del Veneto, peraltro, poggia su solidi presupposti normativi: l'articolo 3, comma

Giù le mani dalle vecchie valutazioni: restano

Il vecchio punteggio non si tocca. Nelle graduatorie permanenti non è possibile chiedere di utilizzare diversamente titoli che sono stati già valutati nella precedente tornata di aggiornamento.

E questo uno dei chiarimenti più importanti contenuti in una nota emanata dall'ufficio scolastico regionale per il Veneto, il 31 maggio scorso (prot. n. 3321/C7A). Il provvedimento fa luce su diversi aspetti controversi della valutazione dei titoli per gli elenchi provinciali. Ed è di particolare attualità perché in questi giorni i centri servizi amministrativi stanno pubblicando le graduatorie provvisorie.

E i docenti interessati sono alle prese con i reclami.

■ IL PROGRESSO È INTOCCABILE

Per giustificare la intangibilità dei punteggi già assegnati, la direzione generale del Veneto ha citato il decreto dirigenziale del 31 marzo scorso. Il dispositivo prevede che al punteggio già posseduto dai candidati si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli, conseguiti successivamente al 21 maggio 2004 e a quelli già posseduti ma non presentati o dichiarati entro la medesima data.

E ciò implica la impossibilità di una di-

concorso a cattedre per l'insegnamento della religione possono far valere il titolo come altra abilitazione. Il beneficio vale solo per il ruolo cui si riferisce (ruolo d'infanzia e primaria e ruolo scuola secondaria).

■ CONSERVATORIO E ACCADEMIA

I diplomi di conservatorio e accademia possono essere fatti valere come altro titolo, pari o superiore, solo nelle graduatorie della scuola materna ed elementare e per le graduatorie degli insegnanti tecnico pratici.

Il relativo diploma, infatti, secondo l'ufficio scolastico regionale, non può essere considerato pari alla laurea. E quindi, di fatto, vale come un diploma di scuola secondaria. La nota non tiene in nessun conto il fatto che questi titoli sono validi per l'accesso al concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, se uniti al possesso del diploma di scuola superiore.

■ DAL 1° FEBBRAIO CONTA
UN ANNO

Il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio agli scrutini finali vale come se si trattasse di un anno intero

istituto annessa al decreto n. 201 del 2000.

■ SSIS E SERVIZIO

La direzione regionale ha chiarito anche che il divieto di cumulo tra il servizio e il punteggio Ssis vale solo per i corsi di specializzazione di durata biennale. Il limite non vale, invece, per ulteriori periodi di studio destinati alla frequenza di corsi per conseguire altre abilitazioni, purché di durata inferiore al biennio (circolare prot. n. 691 del 10 maggio 2004).

■ SSIS E SERVIZIO NON SPECIFICO

Il divieto di cumulo tra servizio e Ssis biennale vale anche se il servizio viene fatto valere come servizio non specifico. Per esempio se si frequenta la Ssis per la classe di concorso A043 (lettere scuola media) e il servizio di A043 viene fatto valere nella graduatoria di A051 (italiano e latino scuole superiori).

■ STRUMENTO MUSICALE

I docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale possono essere inseriti nelle graduatorie di strumento musicale anche se non hanno i 360 giorni di